

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Conferenza delle Direttrici e
dei Direttori dei Dipartimenti cantonali
di giustizia e polizia (CDDGP)
Speichergasse 6
Casella postale
3000 Berna 7

Procedura di consultazione concernente il progetto di Concordato sui servizi di sicurezza privati

Signor Segretario generale,

abbiamo esaminato attentamente il nuovo progetto di Concordato concernente il settore delle attività private di sicurezza. Come menzionato nella lettera accompagnatoria, la nuova versione è l'evoluzione della precedente nella quale sono confluite determinate modifiche, frutto delle suggestioni scaturite dalla prima procedura di consultazione.

Premessa

Il nostro Cantone, confrontato negli ultimi anni da un lato con un aumento vertiginoso del numero di persone fisiche e giuridiche attive nel settore che impiegano a loro volta più di un migliaio di collaboratori e collaboratrici e dall'altro con una legge datata 1976 - la "Legge sulle attività private di investigazione e di sorveglianza (Lapis)", la quale denota evidenti segni di vetustà -, deve dotarsi di un nuovo strumento legislativo, in grado di regolare in modo semplice ed efficace il settore.

A causa delle modifiche introdotte nel diritto internazionale e nazionale, in particolare la modifica della Legge federale sul mercato interno, che favorisce un'accresciuta mobilità degli attori economici in tutti i settori, è opinione dello scrivente Consiglio che il nuovo strumento dovrà definire regole comuni per tutti i Cantoni.

Infatti, nel caso delle agenzie di sicurezza, l'operatore che si trova ad agire in un Cantone diverso da quello in cui ha ricevuto l'autorizzazione, potrà operare alle condizioni a lui più favorevoli. Stesso discorso vale per le persone provenienti dagli Stati UE e AELS.

Proprio le modifiche apportate a tale legge federale avevano indotto il Dipartimento delle Istituzioni a sospendere la procedura di revisione totale della Lapis, nell'attesa della promulgazione di una legge federale in tale ambito o del varo di un Concordato intercantonale che preveda condizioni d'ammissione e requisiti di formazione per le persone private attive nel campo della sicurezza efficaci e il più possibile univoci a livello nazionale.

Il concetto della formazione degli agenti rappresenta a nostro modo di vedere un punto cardine del nuovo testo in discussione.

Osserviamo che il nostro Cantone ha avviato, nel 2009, un progetto di formazione, basato su un nuovo concetto, che prevede tre gradi di formazione per le persone attive nei servizi privati di sicurezza. Più precisamente:

1. Diploma cantonale

Il diploma cantonale di agente ausiliario di sicurezza prevede una formazione della durata di ca. 290 ore di lezione. Esso vuole offrire la possibilità di sostituire o completare la formazione interna impartita dalle imprese di sicurezza.

2. Attestato professionale federale

L'attestato professionale federale quale agente di sicurezza presuppone un periodo di formazione della durata di ulteriori 320 ore di lezione. Il relativo piano di formazione è già stato definito e un corso verrà avviato nell'autunno del 2010. L'ammissione è subordinata alla presentazione del diploma cantonale.

3. Certificato per "security manager"- formazione in fase di progettazione

Per le funzioni direttive all'interno delle imprese di sicurezza è previsto un certificato - ancora da definire - quale "security manager".

Alla luce delle considerazioni espresse e rifacendoci a quanto già esposto precedentemente (cfr. nostra lettera del 25 novembre 2008) esprimiamo il nostro apprezzamento al Concordato, esponendo tuttavia qui di seguito alcune osservazioni puntuali.

Osservazioni alle singole norme

Art. 3 Definizioni cpv. 1 lett. a)

Il Concordato considera servizi di sicurezza le attività enumerate, esercitate su suolo pubblico o semi-pubblico.

Il concetto così espresso appare di difficile interpretazione; inoltre tralascia di assoggettare alle disposizioni le stesse attività svolte su suolo privato. Ciò potrebbe ingenerare confusioni e problemi di attuazione pratica: il confine fra il luogo pubblico, semi-pubblico e privato non è sempre facilmente individuabile di primo acchito.

Migliore appare basare l'assoggettamento al tipo di rapporto di lavoro esistente fra chi richiede la prestazione e chi la esegue. In altre parole: se l'operatore svolge attività di sicurezza per conto di terzi, sarà tenuto a possedere le autorizzazioni richieste, indipendentemente dal luogo dove l'attività viene svolta. Per contro, se l'agente ha un rapporto di impiego diretto con il beneficiario della prestazione, l'attività potrà essere svolta senza la necessità di possedere autorizzazioni in base al Concordato.

Proponiamo quindi:

"Servizi di sicurezza: tutte le attività elencate di seguito esercitate su mandato di terzi."

Cifra 7

Contrariamente alla precedente versione, l'attuale progetto assoggetta ancora le attività d'investigazione. Proponiamo di rinunciare a tale assoggettamento per le motivazioni esposte nel commento al precedente progetto di concordato, da noi ritenute tutt'ora valide (cfr. "Commentaire du Concordat du 14 novembre 2008 sur les entreprises de sécurité", article 4 cpv. 3 pag. 3 del 21 agosto 2008).

Cifra 8

Non è del tutto chiaro cosa si intende con il termine "servizi centrali". Negli esempi sono citate le centrali di gestione d'allarme, d'intervento e di sicurezza. Sarebbe che le ditte incaricate di gestire questi impianti siano sottoposte alle disposizioni concordatarie, anche se non dispongono di personale attivo negli ambiti specifici.

Se così fosse non riteniamo opportuno il loro assoggettamento.

Art. 4 lett. d) e art. 6 autorizzazione per utilizzare cani d'intervento

Per quanto concerne le autorizzazioni per utilizzare cani nello svolgimento di compiti di sicurezza, ribadiamo quanto già espresso in occasione della precedente consultazione. In considerazione delle difformità delle legislazioni cantonali che disciplinano la detenzione dei cani, in particolare delle razze canine considerate "pericolose", si auspica che questo ambito sia demandato alle specifiche regolamentazioni di ogni singolo Cantone.

Di conseguenza proponiamo l'abrogazione dell'art. 4 lett. d) e dell'art. 6.

In via subordinata appare necessario l'aggiunta della riserva d'applicazione di disposizioni cantonali.

Proposta: art.6 cpv. 1

"¹Tutte le persone sono autorizzate ad utilizzare un cane nell'esercizio delle attività di sicurezza a condizione che loro stesse e il cane siano debitamente formate. *Restano riservate le disposizioni cantonali relative.*

..."


Art. 5

L'autorizzazione per gli agenti dipendenti delle agenzie di sicurezza deve essere richiesta dai datori di lavoro, i quali sottoscrivono la domanda unitamente alla persona interessata. Questo sistema, che ha sempre dato buoni frutti nel nostro cantone, permette di ridurre il numero di interlocutori che si rivolgono all'autorità, riducendo la burocrazia e consentendo l'espletamento più efficiente delle pratiche.

Sperando che le nostre osservazioni possano essere tenute in debita considerazione gradisca, signor Segretario generale, i sensi della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:


L. Pedrazzini

Il Cancelliere:


G. Gianella

Copia p.c.:

- Commissione della legislazione, Residenza;
- Deputazione ticinese alle Camere federali, Residenza;
- Polizia cantonale, Residenza;
- Divisione della giustizia, Residenza.